NUOVA DISCIPLINA DELL'AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN STATO DI INSOLVENZA

Art. 41

Intrasmissibilità delle attribuzioni del commissario straordinario

Il commissario esercita personalmente le attribuzioni del proprio ufficio, con facolta' di delegare ad altri, sotto la propria responsabilita', le funzioni inerenti alla gestione corrente dell'impresa. Negli altri casi, la delega puo' essere conferita soltanto per singole operazioni e con l'autorizzazione del Ministero dell'industria. L'onere per il compenso del delegato, e' detratto dal compenso del commissario. Il commissario puo' essere autorizzato dal comitato di sorveglianza a farsi coadiuvare da tecnici o da altre persone retribuite, compreso il fallito, sotto la propria responsabilita' e ad attribuire a professionisti ed esperti incarichi di consulenza e collaborazione tecnica e professionale limitatamente ai casi di effettiva necessita' e previa verifica circa la insussistenza di adeguate professionalita' tra i dipendenti dell'impresa.

Versione in vigore dal 26 giugno 2012, tuttora in vigore · versione 8

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza
Estremi	Decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270
Titolo	III — Amministrazione straordinaria
Capo	II — Organi
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 9 agosto 1999

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-270-1999/art-41-intrasmissibilita-delle-attribuzioni-del-commissario-straordinario

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it